



COMUNE DI ARBUS

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI “ROSA”,
DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN MINORE DI ETÀ NON SUPERIORE A
DUE ANNI.**

Indice generale

ART. 1 _ FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 2 _ DEFINIZIONI

ART. 3 _ OGGETTO

ART. 4 _ SOGGETTI

ART. 5 _ MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA

ART. 6 _ MODALITÀ D’USO DEL PERMESSO ROSA

ART. 7 _ MODALITÀ D’USO – CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA

ART. 8 _ SANZIONI

ART. 9 _ NORME FINALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. xx DEL xx/xx/xxxx

ART. 1 – FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Il presente Regolamento disciplina le norme e le modalità per la richiesta e il rilascio del “*Permesso Rosa*” sul territorio del Comune di Arbus, nonché le condizioni di utilizzo degli stalli di sosta denominati “*rosa*”, riservati e istituiti ai sensi del Codice della Strada e della Deliberazione della Consiglio Comunale n. XXX del XX/XX/XXXX
- I cosiddetti “*parcheggi rosa*” costituiscono uno strumento di rilevante valenza sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, in quanto offrono un’agevolazione concreta nella sosta dei veicoli, in un contesto quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, in particolare in prossimità di strutture e servizi ove la disponibilità di stalli risulti ordinariamente limitata.
- Il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 217, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*”, ha introdotto, all’articolo 1, specifiche modifiche al Codice della Strada in materia di riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con bambini di età non superiore a due anni, muniti di apposito permesso speciale denominato “*permesso rosa*”.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Donne in stato di gravidanza:** le donne munite di idonea certificazione medica, rilasciata da professionisti sanitari operanti presso strutture pubbliche o private, attestante le generalità della richiedente, la data presunta del parto e ogni ulteriore elemento utile a comprovare lo stato di gravidanza;
- b) **Genitori con un bambino di età non superiore a due anni:** i soggetti che siano in grado di comprovare la genitorialità di un figlio o di una figlia mediante idonea documentazione attestante l’identità del minore;
- c) **Stallo rosa:** area di sosta riservata ai soggetti di cui alle lettere a) e b), individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale, ai sensi del vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)
- d) **Permesso rosa:** contrassegno recante il pittogramma rappresentativo delle condizioni di utilizzo degli stalli rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni, conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7 aprile 2022.

ART. 3 – OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle aree di sosta denominate “*stalli rosa*”, appositamente individuate e istituite mediante provvedimenti di viabilità e deliberazioni del Consiglio Comunale, come definite all’articolo 2.

Rientrano altresì nell’oggetto del presente Regolamento:

- a) le caratteristiche tecniche degli stalli di sosta, determinate dalla normativa di settore di cui al Codice della Strada;
- b) le modalità e il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla sosta e del relativo *Permesso Rosa*.

ART. 4 – SOGGETTI AVENTI DIRITTO

1. Gli stalli di sosta riservati disciplinati dal presente Regolamento possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti titolari del *Permesso Rosa* regolarmente rilasciato dall’Amministrazione comunale, in conformità alla normativa vigente;
2. Gli stalli di cui al comma 1 sono altresì utilizzabili dagli utenti muniti di autorizzazione rilasciata da altre amministrazioni comunali, purché in corso di validità e conforme alle disposizioni del presente Regolamento;
3. Il rilascio del *permesso rosa* è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
 - a) essere donna in stato di gravidanza ovvero in fase di puerperio;
 - b) essere genitore di un bambino di età inferiore ai due anni.

ART. 5 – MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati possono presentare istanza secondo le seguenti modalità:

- Consegna diretta dello schema di istanza (Allegato A) presso lo sportello dell’ufficio protocollo sito in Via Pietro Leo n. 55/57;
- Invio via e-mail dell’istanza all’indirizzo: protocollo@comunearbus.it
- Invio via P.E.C. dell’istanza all’indirizzo: protocollo.arbus@pec.comunas.it

L’istanza deve essere debitamente compilata e firmata dal richiedente, pena la non ammissibilità della richiesta.

Ai fini dell’istruttoria e del rilascio del contrassegno, il/la richiedente è tenuto/a ad allegare la seguente documentazione:

- a) Nel caso di cui all’art.2 lettera A del presente Regolamento (**Donne in stato di gravidanza**):
 1. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 2. certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, recante l’indicazione della data presunta del parto;
 3. 1(una) marca da bollo di € 16,00 (Sedici/00);

- b) Nel caso di cui all'art.2 lettera B del presente Regolamento (**Genitori con un bambino di età non superiore a due anni**) :
1. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
 2. copia del documento di identità del minore di età inferiore ai due anni, *ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione del luogo e la data di nascita del figlio/a*;
 3. 1(una) marca da bollo di € 16,00 (Sedici/00);

Il ritiro del contrassegno avverrà secondo le seguenti modalità:

- **Ritiro presso il Comando di Polizia Locale di Arbus**, in Via Pietro Leo n. 55/57, durante l'orario di apertura al pubblico.
- Presentazione della ricevuta di pagamento di €10,00 (Dieci/00) tramite il sistema di pagamento della piattaforma digitale comunale, compilando tutti i campi richiesti e indicando nella descrizione causale "*Rilascio Permesso Rosa*" al seguente link:
<https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiDatiPagamento?idTipoPagamento=998&avvisoGenerico=False>

oppure seguendo la procedura indicata: Comune di Arbus > Siti tematici > Pago PA > Pagamento spontaneo > Pagamento Generico > Informativa privacy > Inserimento dati anagrafici e causale "*Rilascio Permesso Rosa*"

Il contrassegno è personale e **non trasferibile**. Il suo utilizzo è consentito esclusivamente al beneficiario, che risponde direttamente di ogni uso improprio o non conforme al presente Regolamento

ART. 6 – MODALITÀ D'USO DEL PERMESSO ROSA

- Il *permesso rosa* deve essere esposto in modo ben visibile sul veicolo ogni qualvolta si utilizzino gli stalli di sosta riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da consentire agli organi preposti il controllo della sosta, con esposizione del lato recante la data di scadenza.
- Il *permesso rosa* non autorizza la sosta gratuita negli stalli contrassegnati dalla segnaletica orizzontale di colore blu (strisce blu); l'agevolazione è esclusivamente riferita all'utilizzo degli stalli rosa, anche qualora questi siano collocati in aree soggette a pagamento.
- In caso di violazione della normativa vigente e delle modalità di utilizzo del *permesso rosa* di cui al presente articolo, gli organi di Polizia Stradale provvedono all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 188-bis del Codice della Strada.
- La fruizione del *permesso rosa* è tassativamente subordinata alla **presenza del minore**, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari possano beneficiare dell'agevolazione.
- Il *permesso rosa* è strettamente personale, non cedibile e utilizzabile esclusivamente dai titolari indicati sul retro del contrassegno; ne è vietato l'uso da parte di soggetti diversi, a qualsiasi titolo.
- Il *permesso rosa* può essere utilizzato dal genitore titolare anche qualora non sia accompagnato dall'altro genitore, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dai commi precedenti.
- Il titolare del *permesso rosa* è tenuto ad esporre l'apposito contrassegno, nonché a detenere copia dell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, da esibire su richiesta della Polizia Locale e forze dell'ordine.

- Contestualmente all'esposizione del *permesso rosa*, il titolare è tenuto a indicare l'orario di inizio della sosta mediante apposito dispositivo di segnalazione.
- Al fine di garantire la rotazione e il diritto di fruizione del beneficio da parte del più ampio bacino possibile di utenti aventi diritto, il *permesso rosa* consente la sosta negli stalli riservati nelle seguenti fasce orarie dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:00 alle ore 20:00.

ART. 7 – CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA

- Qualora vengano meno, per qualsiasi causa, i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione e del relativo *permesso rosa*, il titolo autorizzativo cessa automaticamente di avere efficacia. In tal caso, i titolari sono tenuti a provvedere alla restituzione dell'autorizzazione e del *permesso rosa* in originale entro il termine massimo di **trenta (30) giorni** dalla perdita dei requisiti.

ART. 8 – SANZIONI

- Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono accertate e sanzionate dagli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- Chiunque utilizzi le strutture destinate alla sosta dei veicoli riservate alle donne in stato di gravidanza o ai genitori con bambini di età inferiore ai due anni, senza la prescritta autorizzazione ovvero in modo improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 87,00 a euro 344,00 ai sensi dell'art. 188 BIS del Codice della Strada.
- Chiunque, pur avendone diritto, utilizzi le suddette strutture in violazione delle condizioni e dei limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dall'art. 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 42,00 a euro 173,00.

ART. 9 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in precedenti atti e regolamenti comunali incompatibili con lo stesso.
- Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione della Consiglio Comunale del Comune di Arbus che ne dispone l'approvazione.